

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.
- 3) La Repubblica di Ungheria supporterà le proprie spese.

Ordinanza del presidente del Tribunale 16 marzo 2007 — V / Parlamento

(Causa T-345/05 R)

«Procedimento sommario — Revoca dell'immunità di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità — Urgenza»

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo — Ponderazione degli interessi in gioco (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 25-26)*
2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1) (v. punti 42-52)*
3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Interesse del ricorrente a ottenere la sospensione richiesta (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 55-60)*

4. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. d), e 104, n. 3] (v. punto 63)*
5. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 81-83, 90, 92)*

Oggetto

Domanda diretta, in primo luogo, alla sospensione dell'esecuzione della risoluzione del Parlamento europeo [*dati riservati omessi*], recante revoca dell'immunità di giurisdizione del ricorrente; in secondo luogo, alla pronuncia di provvedimenti provvisori tali da impedire che siano riprese le azioni penali in attesa della decisione finale del Tribunale sul ricorso nella causa principale; in terzo luogo, a che l'anonimato del ricorrente sia tutelato e la domanda in esame non sia menzionata prima che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso principale e che sia stato portato a termine un eventuale processo nazionale; in quarto luogo, a che il ricorrente sia autorizzato a trasmettere gli scritti delle parti, scambiati nel contesto del procedimento sommario e in quello del ricorso principale, all'autorità incaricata dell'azione penale nel Regno Unito, nonché al giudice nazionale al quale sia sottoposta la causa nazionale e, in quinto luogo, ad ottenere che l'udienza nel procedimento principale si tenga al più presto possibile

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.